



COMUNE DI NAPOLI

AREA CONSIGLIO COMUNALE

Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

“Servizio di trascrizione delle sedute del Consiglio Comunale nonché, in caso di necessità, delle sedute delle Commissioni Consiliari e della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari”

Art. 1

Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto il Servizio di trascrizione delle sedute del Consiglio Comunale nonché, in caso di necessità, delle sedute delle Commissioni Consiliari e della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

Art. 2

Durata dell'appalto

L'appalto avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto e terminerà il 31 dicembre 2024. Resta espressamente inteso che lo scioglimento dell'organo consiliare, per qualsiasi causa, determina, fino all'entrata in carica del nuovo Consiglio Comunale, la momentanea ed automatica interruzione del servizio, oggetto dell'appalto, senza che la ditta aggiudicataria possa avanzare alcuna pretesa economica. Il periodo di interruzione per la causa sopra citata viene comunque computato ai fini della durata del contratto.

Art. 3

Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo del servizio è di € 20.000,00 (€ 16.393,44 + IVA al 22%, pari ad € 3.606,56). Il pagamento deriverà da una fatturazione su base mensile relativa al numero di ore di seduta del Consiglio Comunale, dall'ora di inizio all'ora di scioglimento della seduta (compreso il tempo di discussione di eventuali Question Time che si svolgono, di norma, nell'ora precedente alla convocazione) nel rispetto di tutti gli oneri e obblighi di cui all'art. 4. L'ora di effettivo inizio e quella di scioglimento della seduta consiliare, ivi comprese eventuali sospensioni dei lavori consiliari, saranno rilevate dal verbale della seduta redatto dagli Uffici. L'importo dovuto sarà quello derivante dalle sedute effettivamente svolte, applicando il prezzo unitario, scaturito dall'importo offerto e non soggetto a revisione prezzi o modifiche di alcun tipo. Si procederà

analogamente per le sedute di Commissioni consiliari e per le Conferenze dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

L'impegno di spesa sarà assunto per l'intero importo disponibile con riferimento alle singole annualità.

Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. la durata del contratto può essere prorogata al tempo strettamente occorrente per l'espletamento delle procedure necessarie all'individuazione di un nuovo contraente.

Art. 4

Caratteristiche del servizio

Il servizio, oggetto del presente appalto, prevede la trascrizione delle sedute di Consiglio Comunale, che si effettueranno presso la sede del Consiglio Comunale o in sede diversa stabilita dalla Conferenza dei capigruppo e, eventualmente si renda necessario, di alcune sedute delle Commissioni consiliari di particolare rilevanza, presso le sedi delle Commissioni Consiliari o in altre idonee sedi individuate di volta in volta.

Alcune sedute di Consiglio Comunale si potrebbero, a titolo esemplificativo, tenere presso la Sala dei Baroni in Castel Nuovo (Maschio Angioino).

La ditta dovrà trasmettere, entro le 48 ore successive alla fine della seduta, all'indirizzo di posta elettronica del Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale (consiglio.segreteria@comune.napoli.it), all'indirizzo di posta elettronica dell'Area Consiglio Comunale (area.consiglio.comunale@comune.napoli.it) la trascrizione integrale della seduta in formato PDF ed in formato editabile (MS Office o LibreOffice) nel format concordato.

Nel corso della seduta, ove si rendesse necessario, la trascrizione per stralcio dovrà essere resa, su richiesta, al Coordinamento e Segreteria del Consiglio comunale e/o all'Area Consiglio Comunale ogni 30 minuti dall'inizio della seduta.

La ditta affidataria dovrà inoltre assicurare, se necessario, la trascrizione immediata degli interventi su richiesta dei singoli consiglieri.

Il servizio in parola comporterà per ciascuna seduta un numero indefinito di pagine trascritte e di ore lavorative impiegate.

La spesa per il personale addetto e per tutto il materiale impiegato sarà a totale carico della ditta affidataria.

Art.5

Requisiti per l'Affidamento

Ai fini dell'affidamento la ditta affidataria deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e di quelli previsti dal presente Capitolato.

Sono possibili affidatari i soggetti di cui all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente capitolato d'appalto e dalla normativa in materia di appalti di servizi e forniture.

La partecipazione in forma associata è regolata dalle disposizioni di cui agli artt. 65 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione di un eventuale raggruppamento temporaneo e di un consorzio ordinario rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Ai sensi dell'art. 68, comma 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. è vietata l'associazione in partecipazione.

In caso di partecipazione in raggruppamento di imprese o consorzi ordinari, i requisiti di carattere generale devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano; in caso di consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b), c) e d) del Codice dei Contratti, detti requisiti devono essere posseduti anche dal consorziato per il quale il consorzio concorre.

Pertanto, i certificati e le dichiarazioni richiesti per l'affidamento e attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale dovranno essere prodotti da tutti i soggetti di cui sopra.

Art. 6

Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

Protocollo di Legalità

L'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare le condizioni inserite nel "**Protocollo di legalità**" sottoscritto dal Comune di Napoli con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007, e recepito con delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, e del cui testo – pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo <http://www.utgnapoli.it>, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all'indirizzo <http://www.comune.napoli.it>, unitamente alla delibera di G.C. n. 3202/2007, – si riportano, integralmente, nel presente CSA gli articoli 2 e 3 contenenti gli impegni e gli obblighi ai quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, nonché l'articolo 8 contenente le otto clausole che dovranno essere inserite nel contratto o sub-contratto per essere espressamente accettate dall'aggiudicatario, oltre alla clausola di cui all'art. 3 comma 2.

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI

sottoscritto in data 1° agosto 2007

(estratto contenente gli articoli 2, 3 ed 8)

ART. 2

- 1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i., del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati.*
- 2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti e/o sub-contratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di i.v.a., la stazione appaltante:*
 - 2.a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti e/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;*
 - 2.b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;*
 - 2.c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in*

materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

c.I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

c.II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

c.III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati; decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

2.d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;

2.e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;

2.f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

- 2.g) *si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;*

ART. 3

- 1. La stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.L.vo 163/06 e s.m.i.; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.*
- 2. All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria.*

ART. 8

- 1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:*

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n.3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il

contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca, dell'autorizzazione al subappalto o al sub-contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola relativa all'art. 3 comma 2

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del DPR 252/98 a carico del sub-fornitore.”

Disposizioni ai sensi della L.R. Campania n. 3/07

L'art. 52 della Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3 – Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania – recita: della medesima Legge regionale recita: “1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei lavoratori e di misure antimafia, le stazioni appaltanti, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto pubblico o privato, che realizzano opere pubbliche nel territorio della regione Campania, al fine di assicurare la leale cooperazione dell'appaltatore, prevedono nel contratto oltre che nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto, nonché nelle convenzioni, le

seguenti clausole a tutela dei lavoratori: a) obbligo di applicare e far applicare all'operatore economico, integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza. Per gli appalti di lavori, anche durante l'esecuzione, la verifica degli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali; b) obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, sub-affidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato; c) obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della concessione è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili nel caso di lavori."

Programma 100 del Comune di Napoli

Per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, l'aggiudicazione è subordinata alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali ICI, Tarsu, Tosap/Cosap.

Art. 7

Cauzione definitiva

La Ditta affidataria, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 dovrà costituire una garanzia definitiva (cauzione o fideiussione) pari al 5% dell'importo di aggiudicazione (al netto dell'IVA) costituita nelle forme e con le modalità di cui all'art. 106, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo.

Come indicato all'art. 117 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste all'art. 106 comma 8 del medesimo D.Lgs.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia definitiva, inoltre, garantirà la stazione anche per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: ai sensi del comma 5, art. 117, D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante avrà diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle stesse.

Qualora, per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, la stazione appaltante potrà richiedere il reintegro della stessa per una somma di pari importo.

La stazione appaltante ha altresì diritto di valersi della cauzione definitiva nei seguenti casi:

- a) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore;
- b) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina:

- a) la decadenza dell'affidamento;

Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta del Comune.

Lo svincolo della cauzione avverrà in base alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare lo svincolo totale e definitivo, alla scadenza del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'esatto e puntuale adempimento, di tutte le obbligazioni assunte con il contratto.

Art. 8

Stipula del contratto

L'aggiudicazione diverrà definitiva solo dopo la determina di affidamento da parte del Responsabile del Procedimento e dopo avere proceduto alla verifica in capo all'aggiudicatario del possesso di tutti i requisiti dichiarati. La stessa avverrà mediante scambio di lettere commerciali via Pec e successiva registrazione presso l'ufficio preposto del Comune di Napoli

L'aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione della propria offerta.

Il contratto avrà come contenuto tutto quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art. 9

Sanzioni

La ditta aggiudicataria sarà passibile di penalità nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente capitolato.

La penalità viene determinata per ogni seduta in un minimo di € 100,00 ed un massimo valutato dall'Amministrazione in rapporto alla natura dell'inadempienza e/o dell'inosservanza.

Gli importi delle penali, che dovessero eventualmente applicarsi, saranno trattenuti sull'ammontare delle fatture emesse e, in assenza, sulla cauzione.

Le sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente, possano quantificarsi in una percentuale variabile dallo 0,5% al 5% dell'importo contrattuale. La percentuale da applicarsi, compresa nel suindicato range, verrà determinata dal RUP in relazione alla gravità della suddetta violazione, sulla scorta di indicatori di valutazione quali, a mero titolo semplificativo, danno all'immagine, danno effettivo nell'esecuzione della prestazione, recidività, etc.;

Art. 10

Oneri dell'appalto

Le spese di contratto e quelle accessorie e conseguenti al contratto stesso cederanno per intero a carico dell'aggiudicataria.

L'IVA cederà a carico dell'Amministrazione.

Art. 11

Osservanza delle disposizioni legislative

L'appalto, regolato dal presente capitolato speciale, sarà ovviamente soggetto a tutte le vigenti disposizioni in materia.

L'appaltatore sarà tenuto all'osservanza di tutte le norme in vigore o emanate durante il periodo dell'appalto, ivi comprese le disposizioni in materia di tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto dell'appalto.

Art. 12

Responsabilità dell'appaltatore

L'appaltatore è responsabile di qualsiasi danno verso terzi, in pendenza dell'esecuzione del servizio e/o in relazione alla fornitura delle merci per l'espletamento del servizio stesso.

Con ciò esso si obbliga a sollevare l'Amministrazione appaltante da qualunque protesta, azione o molestia da parte di terzi e ad escludere l'Amministrazione da tutte le spese conseguenti all'instaurazione di eventuali liti.

Art. 13

Efficacia del contratto di appalto

Il contratto di appalto, sarà impegnativo per l'appaltatore dalla data di aggiudicazione, fermo restando che per l'Amministrazione esso sarà subordinato alle approvazioni di legge.

Art. 14

Risoluzione del contratto

Oltre che nei casi espressamente previsti nel presente capitolato, il contratto – ai sensi dell'art. 1456 c.c. – potrà essere risolto in caso di grave negligenza o grave inadempienza della ditta rispetto al capitolato ed alla normativa in materia.

Il Comune, previa comunicazione scritta alla ditta, ha diritto di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, comprese l'incameramento della cauzione definitiva e la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno alla ditta appaltatrice e facendo salva l'applicazione delle penali, nelle seguenti ipotesi:

1. ove la ditta addivenga alla cessione del contratto e/o subappalto;
2. qualora la ditta sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni l'esecuzione del servizio, per un periodo superiore a 10 giorni;
3. in caso di apertura di procedura concorsuale o di fallimento della ditta;
4. in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
5. nel caso la ditta si renda responsabile dell'inosservanza di una delle condizioni e clausole contenute nel Protocollo di Legalità del 1/08/2007 tra il Comune e l'U.T.G. di Napoli;
6. violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 16/08/2010 e s.m.i.

La ditta riconosce al Comune, ove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di risolvere "ipso iure" il contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al domicilio eletto dalla ditta medesima, nonché di incamerare la cauzione definitiva presentata dalla ditta, a carico della quale resterà anche l'onere del maggior prezzo pagato dal Comune, rispetto a quello convenuto con la ditta inadempiente, per proseguire il servizio.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, la ditta, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed alle maggiori spese a carico del Comune per il rimanente periodo contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, fermo restando il recupero delle somme spettanti all'Amministrazione per applicazione di penali.

La risoluzione del contratto comporta, altresì, che la ditta non potrà partecipare a successive gare indette dall'Amministrazione Comunale.

In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di affidare la fornitura alla seconda classificata alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta e, in caso di indisponibilità della seconda classificata, di interpellare le successive ditte utilmente collocatesi in graduatoria al fine di stipulare il nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

Qualora le ditte interpellate non fossero disponibili per l'aggiudicazione, l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere mediante procedura negoziata con soggetti terzi, con addebito alla Società inadempiente di ogni conseguente spesa o danno.

Art.15

Decadenza dell'appalto

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di dichiarare la decadenza del contratto qualora l'aggiudicatario non rispetti le norme e le condizioni di cui al presente capitolato.

L'Amministrazione Comunale può, inoltre, disporre in qualsiasi momento e senza formalità di sorta la decadenza del contratto, senza che l'aggiudicataria possa nulla eccepire nel rispetto dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art.16

Definizione delle vertenze

Tutte le controversie che potranno sorgere in pendenza dell'appalto, non risolvibili in via amministrativa, qualunque sia la natura, sono devolute al giudice ordinario. Il ricorso al giudice ordinario non esimerà, sino alla definizione della vertenza, i contraenti dall'ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal contratto anche se dovessero riguardare la materia in contestazione. Il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Napoli